



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
Atti Consiglio..... 612/A X Legislatura

1.

Regione Puglia
Segretariato Generale della giunta Regionale

Disegno di Legge N. **133** del 11/07/2017

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118. _ Contenzioso n. 1903/06/SH Tribunale di Bari Sentenza n. 4650 in data 06.09.2016 pubblicata il 16/09/2016, del Tribunale di Bari, Sezione III Civile. Atto di citazione Papeo Vincenzo c/ Regione Puglia



il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa. Dispone l'art. 73 che:

- "1. il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
- sentenze esecutive;
 - copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
 - ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);
 - procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità e acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.
2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.
4. Ai riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".

In relazione allo specifico debito fuori bilancio, si espone brevemente quanto segue:

Con nota prot. n. AOO_024 / 12681 in data 05.10.2016 il Settore Legale dell'Avvocatura Regionale ha trasmesso copia della sentenza n. 4650 in data 06.09.2016 pubblicata il 16/09/2016, con la quale il Tribunale di Bari, Sezione III Civile, ha accolto la domanda di risarcimento proposta dal Sig. Papeo Vincenzo nei confronti della Regione Puglia e dell'Azienda USL BA/1;

Da tale Sentenza, in breve, si evince che :

" Con atto di citazione del 20 ottobre 2006, il Sig. Papeo Vincenzo conveniva dinanzi al Tribunale di Bari, la Regione Puglia e la Azienda USL/BA1, chiedendone la condanna solidale seppure sotto diverso profilo, al pagamento di €. 14.871,49.

Assumeva di essere stato incaricato, insieme ad altri due professionisti, dall'Assessorato ai lavori pubblici della Regione Puglia di procedere al collaudo in corso d'opera dei lavori di adeguamento a norma dell'ospedale L. Buonomo in Andria, appaltati dalla Azienda sanitaria alla Salvatore Matarrese SpA; che la commissione collaudatrice aveva svolto le operazioni commessegli rimettendo al responsabile del procedimento la relazione di collaudo.

Aggiungeva che la mancata sottoscrizione degli atti da parte della azienda sanitaria aveva impedito la soddisfazione del proprio credito, sebbene richiesto con lettera del 21 aprile 2005.

Si costituiva in giudizio la Regione Puglia la quale si opponeva alla domanda sostenendo che la commissione non aveva operato correttamente sicché, anche a seguito della mancata sottoscrizione del verbale delle operazioni di collaudo da parte della AUSL BA/1, aveva ritenuto sospese le operazioni di collaudo.

Nella dichiarata contumacia della detta Azienda regolarmente citata e non comparsa, la causa veniva istruita mediante acquisizione di pertinente documentazione;

all'udienza del 1 ottobre 2013 si costituivano in giudizio Papeo Francesco Claudio Massimo ed Emilia nella dichiarata e non contestata qualità di eredi dell'originario attore i quali si riportavano alla domanda originaria.



Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Papeo Vincenzo con atto di citazione del 20 ottobre 2006 e proseguita da Papeo Francesco Claudio Massimo e Papeo Emilia, uditi i difensori delle parti, così provvede:

- 1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la Azienda USL BA/1 e la Regione Puglia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti prò tempore al pagamento in solido tra loro in favore di Papeo Vincenzo e, per esso, in favore dei suoi eredi Papeo Francesco Claudio Massimo e Papeo Emilia della somma di € 14.871,49, oltre accessori di legge se ed in quanto dovuti e gli interessi ai sensi dell'art. 9 L. 2 marzo 1949 n. 143
- 2) Condanna i convenuti, in solido tra loro al pagamento delle spese e compensi del giudizio che liquida in complessivi € 7.191,01 di cui € 191,01 per esborsi giustificati ed € 7.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali di studio Iva e Cpa.

Così deciso il 6 settembre 2016

Con nota prot. n. AOO_024 / 3317 in data 09.03.2017 l'Avvocatura regionale ha trasmesso l'atto in data 10.02.2017 con la quale la germana, Avv. Papeo Emilia, ha intimato e fatto precetto alla Regione Puglia la quota di sua spettanza pari ad € 14.660,72

Al fine di ottemperare a quanto disposto con la citata sentenza e avendo appreso, per le vie brevi, che era stato notificato alla Regione Puglia l'Atto di Precetto anche per il germano Papeo Francesco Claudio Massimo, è stato chiesto al difensore di quest'ultimo l'invio dello stesso, pervenuto successivamente a questa Sezione, con mail in data 24.05.2017 per un importo di € 14.654,49

attesa l'insorta obbligazione, al fine di evitare ulteriori aggravii di spesa derivanti dalla procedura esecutiva, si ritiene opportuno procedere a riconoscere con legge, ai sensi dell'art. 73 comma 1, lett. a) la legittimità del debito fuori bilancio derivante dal dare esecuzione alla Sentenza n. 4650/2016 in data 06.09.2016 notificata in data 03.10.2016 ed agli atti di precetto sopraindicati, per il complessivo importo di € 29.315,20

Successivamente a tale riconoscimento, con determinazione del Dirigente della Sezione Lavori Pubblici, si provvederà ad impegnare e liquidare in favore della parte vittoriosa l'intero importo spettante pari ad € 29.315,20 ed accertare in entrata le somme anticipate dalla Regione nei confronti delle altre parti soccombenti.

Il Dirigente
della Sezione Lavori LL. PP.
(Ing. Antonio PULLI)



L'Assessore
Giovanni Giannini






REGIONE PUGLIA

h,

OGGETTO: Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118. _ Sentenza n. 4650 in data 06.09.2016 pubblicata il 16/09/2016, del Tribunale di Bari, Sezione III Civile - Atti di Precetto

ART.1

(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a del D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118)

"Il debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza n. 4650 in data 06.09.2016 pubblicata il 16/09/2016, del Tribunale di Bari, Sezione III Civile e Atti di Precetto dell'importo totale di € 29.315,20 è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126."

Art.2

(Norma finanziaria)

Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio pari a € 29.315,20 di cui al precedente art. 1 si provvederà, -

per la sorte capitale pari ad € 14.871,48 mediante variazione in diminuzione in termini di competenza e cassa della Missione 20, Programma 03, Titolo 1, macroaggregato 10 _ Capitolo 1110090 " *fondo per la definizione delle partite potenziali*" _ p. c. f. 1.10.01.99 e, pari variazione in aumento in termini di competenza e cassa della Missione 1, Programma 11, Titolo 1, macroaggregato 3 _ Capitolo 1318 _ p. c. f. 1.03.02.99 " *spesa finanziata con prelievo somme dal capitolo 1110090 - fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali*" del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2017

Per le altre spese,

Imputando alla Missione 01 – Programma 11 - Titolo 1 – Macroaggregato 10 – piano dei conti finanziari 1.10.05.04

-la somma di € 3.205,24 al capitolo 1315 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2017 " *oneri per ritardati pagamenti, quota interessi*".

-la somma di € 11.238,48 al capitolo 1317 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2017 " *Oneri per ritardati pagamenti spese procedurali e legali*".

